

Spett.li

Sindaco del Comune di Ventimiglia

Vice Sindaco del Comune di Ventimiglia

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ventimiglia

Prefetto di Imperia

Questore di Imperia

e p.c.

Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Genova

Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova

Giudice tutelare presso il Tribunale di Imperia

Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Liguria

Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Struttura di Missione del Ministero dell'Interno

Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro

UNHCR

EASO

Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

26 giugno 2017

Oggetto: Tutela dei diritti dei migranti presenti a Ventimiglia, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati e agli altri soggetti vulnerabili, in seguito all'ordinanza per la pulizia straordinaria delle sponde del fiume Roja

Le scriventi organizzazioni esprimono forte preoccupazione per l'ordinanza contingibile e urgente del 23 giugno con cui il Sindaco di Ventimiglia ha ordinato ad una società privata di attivare, entro quarantotto ore, la pulizia straordinaria delle aree lungo le sponde del fiume Roja, invitando i migranti presenti a spostarsi durante le operazioni di pulizia (portando con sé i propri effetti

personali) e prevedendo, in caso di non ottemperanza dell'ordinanza da parte dell'impresa incaricata nel termine stabilito, l'esecuzione coattiva della stessa con l'impiego della forza pubblica.

Le disposizioni contenute in tale ordinanza e in particolare la previsione del possibile "intervento in surroga" da parte della forza pubblica, non chiamata di norma ad effettuare lavori di pulizia, hanno da subito indotto il timore che tale operazione di "pulizia straordinaria" implicasse di fatto un'operazione di sgombero dell'area, senza peraltro le garanzie procedurali previste in materia.

Le conseguenze dell'annunciata operazione di pulizia hanno di fatto confermato tale timore: risulta infatti che in queste ore molte persone, preoccupate per un eventuale intervento delle autorità di pubblica sicurezza, si siano spostate da Ventimiglia e siano attualmente bloccate tra Calvi e Torre.

In vista dell'imminente sgombero, non risulta siano state adottate misure idonee ad assicurare adeguata accoglienza alle persone che attualmente vivono sulle sponde del fiume Roja e nei confronti delle quali la normativa vigente impone precisi obblighi di accoglienza.

Ci si riferisce qui, in primo luogo, ai minori stranieri non accompagnati, ai quali la normativa vigente riconosce i diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana (legge n. 47/17, art. 1, c. 1; legge 184/83, art. 37-bis). Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme in materia di protezione dei minori in stato di abbandono, in particolare:

- l'obbligo per la pubblica autorità di collocare in luogo sicuro il minore in stato di abbandono morale o materiale o allevato in locali insalubri o pericolosi (art. 403 codice civile);
- l'obbligo per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di segnalare al più presto il minore in stato di abbandono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per i provvedimenti di competenza (art. 9, c. 1 legge 184/83).

L'art. 19 d.lgs. 142/15 (come modificato dalla legge 47/17) detta poi specifiche norme in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, stabilendo che:

- per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza destinate specificatamente a questi minori, istituite dal Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 30 giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, e a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, informazioni sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale (art. 19, c. 1);
- nel caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture governative di prima accoglienza e nello SPRAR, l'accoglienza del minore è assicurata dal Comune in cui il minore si trova, salvo la possibilità di trasferimento in un altro Comune (art. 19, c. 3);
- in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, ove l'accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, è disposta dal Prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai punti precedenti (art. 19, c. 3-bis).

Il comma 5 del medesimo art. 19 d.lgs 142/15 stabilisce inoltre che l'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato al giudice tutelare per la nomina del tutore ai sensi dell'343-ss. Codice civile, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte.

L'art. 19-bis d.lgs 142/15, introdotto dalla legge 47/17, prevede inoltre che l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria e che, ove sussistano dubbi fondati relativi all'età dichiarata, la Procura presso il Tribunale per i minorenni possa disporre accertamenti socio-sanitari dell'età. Il medesimo articolo stabilisce chiaramente al secondo comma che, “nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge”.

E' appena il caso di ricordare come le norme sopra citate si applichino a prescindere dalla circostanza che il minore non accompagnato abbia manifestato o meno la volontà di chiedere protezione internazionale in Italia e che abbia o meno chiesto spontaneamente accoglienza alle locali autorità competenti.

Come indicato nella nota del Prefetto di Imperia del 16 giugno u.s., in risposta a due note a firma ASGI e Legal Team dell'8 e 12 giugno, il Centro di Parco Roja è oggi destinato esclusivamente agli adulti, dunque non sarebbe possibile collocarvi i minori stranieri non accompagnati eventualmente sgomberati dalle rive del fiume. Nella medesima nota si precisa che è di prossima attivazione una struttura per minori stranieri non accompagnati nella città di Ventimiglia, struttura che tuttavia non risulta ancora attiva al momento dello sgombero, e che è in fase di valutazione, nelle more, l'istituzione di una sezione ad hoc per i minori all'interno del Centro di Parco Roja.

Si evidenzia come tale ultima misura si porrebbe in contrasto con la normativa vigente, posto che l'art. 19, c. 4 D.lgs 142/2015 vieta il collocamento dei minori non accompagnati presso i centri governativi di prima accoglienza per adulti di cui all'art. 9, divieto che trova evidentemente applicazione per analogia anche con riferimento ai centri di accoglienza straordinari per adulti previsti dall'art. 11 dello stesso decreto, e considerato che il sopra citato comma 3-bis prevede che, in situazioni di emergenza e in via temporanea, la Prefettura attivi strutture temporanee esclusivamente dedicate ai minori, non consentendo dunque il collocamento in strutture per adulti neanche in via emergenziale.

Nell'ordinanza su indicata viene fatto riferimento alla struttura Parco Roja, precisando che la sua capienza sarebbe in fase di ampliamento, ma non viene individuata alcuna soluzione concreta ed immediata per i numerosi minori non accompagnati presenti nella zona interessata alle operazioni di sgombero.

In considerazione degli obblighi previsti dalle norme fin qui richiamate, ove i minori stranieri non accompagnati presenti sulle rive del fiume Roja non venissero segnalati alle autorità competenti

dalle autorità di pubblica sicurezza e dagli altri pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che ne siano a conoscenza e non venissero collocati dalle autorità competenti in un'adeguata struttura per minori (sia essa un centro governativo di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, una struttura SPRAR, una struttura di accoglienza predisposta dall'Ente locale, ovvero una struttura ricettiva temporanea per minori stranieri non accompagnati attivata dalla Prefettura) risulta evidente come potrebbe configurarsi il reato di omissione d'atti d'ufficio di cui all'art. 328 codice penale.

La mancata garanzia di adeguate misure di accoglienza e tutela nei confronti dei ricorrenti comportano anche la violazione di numerose norme stabilite dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/91, tra cui il principio del superiore interesse del minore (art. 3), il principio di non discriminazione (art. 2), gli obblighi di protezione e assistenza nei confronti dei minori privi della famiglia (art. 20) e dei minori rifugiati (art. 22), nonché delle indicazioni contenute nel Commento Generale N. 6/2005 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia "Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin". Risultano infine violate le norme e risoluzioni comunitarie in materia di accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati, tra cui la Direttiva 2013/33/UE, artt. 23-24; la Direttiva 2011/95/UE, art. 31; la Comunicazione della Commissione Europea "Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014)", par. 4; la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE.

Si ricorda come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia condannato la Grecia per la mancata accoglienza di un minore straniero non accompagnato con la sentenza del 05.7.2011 *Rahimi c. Grecia* (n. 8687/08, [http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-104366"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{)), prevedendo anche il risarcimento del danno nei confronti della vittima. La Corte Europea sta inoltre attualmente esaminando diversi ricorsi contro l'Italia relativi a casi di minori stranieri non accompagnati a cui non sono state assicurate le misure di accoglienza e tutela previste dalla normativa vigente (si veda ad esempio il caso *Darboe e Camara c. Italia*, n. 5797/17: [http://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":\["001-172034"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/fre#{)).

Oltre ai minori non accompagnati, sulle rive del fiume Roja si registra anche la presenza di numerose persone appartenenti ad altre categorie vulnerabili, quali donne in stato di gravidanza e persone con gravi problemi di salute.

Le scriventi organizzazioni ritengono censurabile che prima dell'operazione di sgombero non si siano predisposte adeguate e sufficienti soluzioni alternative, che tengano anche conto delle molte situazioni di vulnerabilità presenti, e che nelle more non si sia consentito un accesso alle condizioni minime di vivibilità, consentendo l'accesso all'acqua potabile (ben possibile con l'installazione di qualche rubinetto pubblico e di qualche doccia), ai servizi igienici (mediante installazione di bagni chimici da campo) e alla tutela della salute (mediante un ambulatorio mobile).

Come già evidenziato in precedenti comunicazioni, le operazioni di polizia devono essere caratterizzate dal rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, così come previsto dagli obblighi internazionali (quali l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'art. 4

della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), tanto che lo stesso art. 5, c. 2, lett. c-bis), del D. L. 14/2017, conv. Legge n. 48/2017 avverte che in tema di patti per la sicurezza urbana l'Autorità debba farsi carico di interventi finalizzati alla "promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale".

Tutto ciò premesso, le scriventi organizzazioni chiedono:

- la revoca o la sospensione della predetta ordinanza;
- l'astensione da azioni di forza nei confronti delle persone presenti sulle rive del fiume Roja e di coloro che si sono allontanati in seguito alle notizie sull'imminente sgombero, inclusi i trasferimenti coattivi verso il "punto di crisi" nella città di Taranto;
- l'adozione delle misure di accoglienza e protezione nei confronti dei soggetti che ne hanno titolo, con particolare attenzione ai minori non accompagnati e alle altre categorie vulnerabili;
- la garanzia dei diritti umani fondamentali nei confronti dei migranti presenti, con particolare riferimento all'accesso all'acqua potabile, al cibo, alla tutela della salute e ai servizi igienici;
- l'adeguata informazione dei migranti presenti a Ventimiglia rispetto al diritto di chiedere protezione internazionale in Italia e la piena garanzia di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale in tempi celeri, anche al fine di consentire il rapido trasferimento in altri Stati europei a fini di ricongiungimento familiare, ai sensi del Regolamento Dublino, ovvero la *relocation* di tutti coloro che ne abbiano diritto e ne facciano richiesta;
- la convocazione urgente di un incontro tra le istituzioni competenti, le scriventi associazioni e le altre principali organizzazioni presenti sul territorio a tutela dei diritti dei migranti.

In mancanza di riscontro e ove le operazioni di pulizia e di sgombero venissero effettuate in violazione delle norme sopra citate, ci si riserva ogni idonea iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi sopra descritti, incluse eventuali azioni legali a livello interno e internazionale.

Distinti saluti,

ASGI

Legal Team

Intersos

Safe Passage

Diaconia Valdese